

Decreto Rilancio e obblighi assicurativi: valorizzazione delle responsabilità



Come ormai è noto, il così detto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), con l'art.119, introduce importanti novità in tema di *Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.*

Tra le molteplici responsabilità ed incombenze poste in capo ai professionisti che, ancora una volta, diventano i certificatori ed asseveratori che accompagneranno e "legittimeranno" tali richieste di incentivi, oltre ad inasprire pesantemente le sanzioni poste a carico degli stessi, introduce (al comma 14) un obbligo assicurativo:

"I soggetti (ossia i professionisti che rilasciano attestazioni, asseverazioni, certificazioni) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio."

Questo comma, in particolare, ha suscitato non poche discussioni e polemiche nel mondo tecnico.

Partiamo dal presupposto che, sebbene non puntualmente applicato, l'obbligatorietà della polizza assicurativa in campo tecnico non è una novità, bensì un'incombenza data dalla Legge 148/2011; la novità sta piuttosto nell'aver introdotto la prescrizione di massimale adeguato al numero degli incarichi e all'importo degli interventi, con un minimo di 500.000 €.

È bene ricordare che la sottoscrizione di una polizza assicurativa tutela il patrimonio personale del professionista (e dei suoi eredi), in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, a seguito di un danno di cui è ritenuto responsabile.

Ciò nonostante, molto spesso chi si appropria al tema assicurativo professionale, lo fa proprio per un obbligo normativo e quindi tenendo conto sostanzialmente di un fattore: il prezzo.

Il premio (ossia il prezzo) di una polizza è stabilito, a parità di condizioni, da due fattori: il fatturato dell'anno precedente e il massimale di polizza, ossia l'importo massimo che la compagnia risarcirà, per sinistro e per anno.

Non potendo variare il fatturato a proprio piacimento, per contenere il prezzo, si può agire solo sul massimale prescelto.

Adeguare tale massimale al minimo di 500.000 € e/o all'importo degli interventi può voler dire, per molti tecnici, veder aumentare il premio della propria polizza di RC professionale, anche in termini sostanziali.

Ma siamo davvero sicuri che questo possa essere solo l'ennesima incombenza o forse questo ci dà l'occasione per una riflessione che sarebbe comunque doverosa?

Spesso infatti la definizione del massimale si delega al consulente o all'assicuratore di turno a cui si richiede la polizza ma, in realtà, questi professionisti non possono fare altro che spiegare l'importanza di questo parametro ed indurre a delle riflessioni in merito; l'esatto importo è poi frutto della consapevolezza di ognuno rispetto alle responsabilità di cui ogni giorno si fa carico con gli incarichi che assume.

Per la stessa ragione, il massimale andrebbe riconsiderato ogni qualvolta che la mole di incarichi o di responsabilità varia sensibilmente.

La base è quindi la consapevolezza delle responsabilità anche in termini economici, perché è chiaro che se tale responsabilità viene semplicemente equiparata al compenso percepito per il lavoro eseguito, non saremo mai tutelati!

Piuttosto, per ogni incarico, ad esempio, ci si dovrebbe porre la domanda: quali problemi potrebbero sorgere da questo incarico e quali danni potrebbero essermi potenzialmente attribuiti in seguito ad un errore?

Nel fare questo, ricordiamoci sempre anche della responsabilità solidale a cui possiamo dover concorrere, oltre a considerare tutti i tipi di danni che potremmo essere chiamati a risarcire (materiali, corporali, patrimoniali e anche extra-patrimoniali) e che quindi devono essere in copertura con la polizza, oltre al fatto che le sanzioni comminate al professionista non sono mai risarcibili (per legge) da una polizza.

Spesso i professionisti spendono migliaia di euro per l'acquisto di software ed attrezzature che gli possano essere di aiuto nello svolgimento di incarichi e si affidano ad aziende serie e consigliate da altri colleghi, per poi invece dimenticarsi di questo approccio nella scelta della polizza professionale, con la convinzione che sia solo un fastidioso obbligo o che certi eventi non li toccheranno mai.

Pensiamo invece alla polizza professionale come ad un **paracadute**:

se mi lancio dall'aereo voglio che si apra senza indugio nel momento esatto in cui mi serve
se ho portato con me un grosso pacco, forse scenderò più velocemente ma arriverò a terra sano e salvo
se ho portato con me più pacchi, molto pesanti e non ho considerato esattamente quanto lo sono, potrei accorgermi che il paracadute è insufficiente o addirittura inutile e schiantarmi a terra con conseguenze molto gravi.

Forse vale la pena fare qualche considerazione più attenta e per tempo?

Michela Bendotti